



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nota esplicativa all'Ordinanza numero 1 /2020 avente ad oggetto 'Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'

La presente nota esplicativa all'Ordinanza n. 1 /2020 avente ad oggetto 'Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' deriva dagli esiti della cabina di regia, disciplinata al punto 4 della ordinanza stessa, tenutasi in data 24 febbraio 2020, sulla base di alcune richieste di chiarimenti formulate in tale sede da Anci Liguria.

Punto 1 comma a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura:

- Eventi sportivi

E' consentita l'ordinaria attività sportiva, purché non acquisti i connotati delle manifestazioni pubbliche (tornei, eventi, gare con presenza del pubblico) ovvero è consentita la gestione degli impianti sportivi pubblici e privati riservandone l'utilizzo alle attività che dovranno, però, essere svolte a "porte chiuse" senza presenza di persone non impegnate direttamente nelle attività sportive.

- Mercati e fiere

Sono consentiti i mercati rionali e comunali, ovvero le attività commerciali svolte ordinariamente.

Le fiere, in quanto manifestazioni pubbliche che comportano afflusso prevalente di persone provenienti da località diverse, sono soggette, viceversa, alle restrizioni dell'ordinanza regionale.

- Le Funzioni religiose e laiche

Possono essere celebrate soltanto alla presenza dei parenti stretti.

Si rimanda altresì alla nota specifica della Conferenza Episcopale Ligure riguardo alla normazione delle attività della religione cattolica.

Punto 1 Comma b) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini:

Si raccomanda la stretta osservanza di quanto disposto nella ordinanza riguardo agli Asili nidi, scuole per l'infanzia e scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private.

INFINE:

- Si raccomanda ai Sindaci, in caso di adozione dell'art.50 comma 5 TUEL (d.lgs 267/00) dell'ordinanza sindacale di "sorveglianza obbligatoria" che si attengano alle indicazioni dell'Ufficio Igiene della ASL territorialmente competente, ovvero agiscano in stretta relazione con il medesimo ufficio igiene.
- Si chiede, nei limiti del possibile, e comunque fatta salva l'autonomia del Sindaco, di esercitare l'eventuale azione di ordinanza sindacale in declinazione quanto più omogenea con l'ordinanza regionale e la presente nota interpretativa.

La presente nota esplicativa è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Data a Genova, il 25 febbraio 2020



GIOVANNI TOTI